



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Chioggia

P.tta Marinai d'Italia n. 1290 – Tel. 041/5508215 – Fax 041/5508204 – e-mail: chioggia@guardiacostiera.it

ORDINANZA N. 08 /2010

Località: Specchio acqueo antistante Porto Fossone

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia:

VISTA la nota s.n. in data 02.03.2010 della “C.A.M. IDROGRAFICA S.r.l.” denunciante il rinvenimento di un relitto con carico di munizioni;

VISTI gli artt. 17, 30 del codice della navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTE le Norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del 1972 (COLREG 1972) resa esecutiva con la legge 21/12/1977 n. 1085;

CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana, interdicano temporaneamente, alcune attività nella zona di mare interessata:

RENDE NOTO

che nella zona di mare di forma circolare – con raggio di 0,5 miglia e centro nel punto di coordinate latitudine 45°07.867' N – longitudine 012°36.888' E (Datum WGS84), meglio individuata nell'allegato stralcio della carta nautica n. 38 dell'Istituto idrografico della Marina Militare, è stato rinvenuto un relitto e relativo munizionamento;

ORDINA

Art. 1

Interdizione dell'area

A decorrere dal giorno 04 marzo 2010, nella suddetta zona di mare **è vietato:**

- ancorare e sostare con qualunque unità;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2

Deroghe

Non sono soggetti al divieto di cui all'articolo 1:

- i mezzi nautici della Guardia Costiera, delle forze di Polizia, di pronto soccorso e di pronto intervento le unità ed il personale dei Vigili del Fuoco;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza;
- i mezzi ed il personale appartenente al Nucleo S.D.A.I. della Marina Militare.

Art. 3

Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione ovvero delle altre leggi speciali, in particolare dell'art.53 del D.lgs 18 luglio 2005 n.171, se alla condotta di unità da diporto, ovvero del combinato disposto degli artt. art.15 lett.a) e 26 della Legge 963/65 "Disciplina sulla pesca marittima" qualora la violazione inerisca il divieto di esercizio di qualsiasi attività di pesca e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Chioggia e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.it/chioggia alla sezione Ordinanze.

Chioggia, 04/03/2010

f.to

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Franco MALTESE

